

“SOLIDarietà LAica e REsponsabile Onlus – SO.LA.RE”

Via Narni 19 – 00181 Roma.

Regolamento del

Programma

ADOTTA UNA FAMIGLIA IN ITALIA

Art. 1 - Finalità

Il programma ha la finalità di fornire un aiuto, di natura prevalentemente economica, per superare situazioni di difficoltà a carattere straordinario che potrebbero causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari del progetto sono le famiglie, residenti nel territorio del Comune di Roma, che versano in situazioni di improvvisa ed incolpevole indigenza a causa della perdita del reddito da lavoro che garantiva il sostegno economico del nucleo familiare e che comunque dispongono di un reddito complessivo inferiore alla “soglia di povertà assoluta”, calcolata con la metodologia definita dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno più recente (<http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta>).

Compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie disponibili, gli interventi di assistenza potranno essere estesi anche a favore di nuclei familiari residenti nel territorio di altri Comuni del Lazio.

Art. 3 – Gli aiuti

L’aiuto economico può essere erogato mediante: a) “buoni spesa” che abilitano all’acquisto di beni e prodotti presso esercizi convenzionati; b) pagamento di fatture relative alle utenze domestiche per la somministrazione periodica di acqua, energia elettrica, gas e telefono; c) elargizioni mensili in denaro; d) altre forme di assistenza, individuate di volta in volta per specifiche situazioni, finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa.

L’importo massimo di ciascun aiuto sarà pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) mensili; in presenza di altri redditi della famiglia, da calcolarsi in ragione del cumulo dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare iscritto nello stato di famiglia, l’importo dell’aiuto sarà proporzionalmente ridotto così da consentire il raggiungimento della “soglia di povertà assoluta”.

Le forme degli aiuti da erogare saranno decise da un apposito Comitato composto da tre membri del Consiglio direttivo dell’associazione “SOLIDarietà LAica e REsponsabile Onlus – SO.LA.RE”. Il Comitato è coadiuvato, nell’esame dei casi, da “operatori specializzati” volontari scelti tra i soci e i collaboratori della medesima associazione.

Il Comitato, durante l’erogazione degli aiuti, avrà facoltà di verificare in qualsiasi momento la permanenza delle condizioni dichiarate nella domanda di cui all’art. 5, anche in termini di tentativi dei componenti del nucleo familiare in età da lavoro di superare le situazioni di difficoltà. La mancata risposta alle comunicazioni inviate dal Comitato comporterà automaticamente l’esclusione del nucleo familiare dal beneficio e l’immediata sospensione di ogni aiuto precedentemente erogato.

Art. 4 – Durata degli aiuti

Gli interventi hanno natura provvisoria e d'urgenza e, pertanto, non potranno essere erogati oltre il termine massimo di 12 mesi decorrenti dall'erogazione del primo aiuto.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande di richiesta di assistenza vanno presentate per iscritto direttamente all'Associazione ovvero tramite gli enti e le istituzioni che con essa collaborano e che sono resi noti tramite il sito dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere descritto lo stato di indigenza in rapporto alla situazione economica e alla situazione lavorativa, indicato il numero dei componenti il nucleo familiare, se ci sono minori e condizioni di disabilità, l'ammontare di eventuali redditi e proprietà di cui la famiglia dispone.

Art. 6 – Priorità negli aiuti

Nella erogazione degli aiuti si tengono conto delle seguenti priorità:

- i nuclei familiari con uno o più minori a carico affetti da disabilità psico-fisica e dichiarati invalidi civili;
- i nuclei familiari con uno o più componenti affetti da disabilità psico-fisica e dichiarati invalidi civili;
- i nuclei familiari con uno o più minori a carico;
- i nuclei mono-genitoriali con uno o più figli minori a carico;
- gli altri nuclei familiari in condizioni di grave marginalità e disagio sociale.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche sono costituite da un apposito fondo, gestito dall'associazione "SOLIDARIETÀ LAICA e RESPONSABILE ONLUS – SO.LA.RE" e alimentato con i contributi dei benefattori che aderiscono al progetto ("aderenti").

Ogni aderente sottoscrive una lettera di impegno a "adottare" una famiglia per "un giorno" (o suo multiplo) al mese. Il contributo per ogni "giorno di adozione" è fissato a 25 euro e sarà versato entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il fondo può essere alimentato anche da altre donazioni specifiche *una tantum*.

Art. 8 – Varie

Ogni famiglia assistita sarà associata a un insieme di benefattori ("benefattori diretti").

L'identità delle famiglie è riservata e viene comunicata, per ragioni di "rendicontazione", esclusivamente ai "benefattori diretti".

Nelle "rendicontazioni" pubbliche di SO.LA.RE. potranno essere date esclusivamente informazioni statistiche.